

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1987

relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1754/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate per la campagna 1987/1988 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86 <sup>(1)</sup> relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di tuberi-seme di patate, ha fissato tra l'altro il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione che va dal 1° ottobre 1987 al 30 settembre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 85 dell'atto di adesione, nel caso in cui l'andamento degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni effettuate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, si possono prendere provvedimenti;

considerando che le modalità relative al rilascio dei titoli MCS sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 <sup>(3)</sup>;

considerando che, per i tuberi-seme di patate di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune, il

massimale indicativo rischia di essere superato; che vista la situazione è opportuno limitare le importazioni di tali prodotti in Spagna; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno rilasciare i titoli proporzionalmente ai quantitativi ancora disponibili nell'ambito del massimale indicativo; che il coefficiente da applicare ai titoli da rilasciare tiene conto delle domande presentate fino al 29 ottobre 1987;

considerando che è altresì opportuno sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto di cui trattasi; che l'adozione di questa misura comporta il rigetto delle domande presentate a decorrere dal 30 ottobre 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli MCS richiesti e notificati alla Commissione per i tuberi-seme di patate della categoria certificata, di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune, dal 27 al 29 ottobre 1987 sono rilasciati nella misura del 36,49 % dei quantitativi richiesti.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 30 ottobre 1987 è sospeso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

*Per la Commissione*

FRANS ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.